

blici e privati, al fine di poter reperire risorse necessarie per il prossimo esercizio finanziario o per un numero limitato di essi.

Art. 420

Valutazioni a medio termine della sezione 7). Entro 5 anni (o tre anni in funzione della celerità delle trasformazioni, voluta dal potere politico) dall'entrata in vigore della presente legge, la sezione 7) comincia a fare previsioni a medio termine, sulla base della valutazione dell'imposizione che potrà essere acquisita con nuovi sistemi di accertamento; e in relazione alla progressiva riduzione del fenomeno dell'evasione, dell'elusione e dell'elisione fiscale.

La sezione 7) cioè mette a disposizione le proprie previsioni sul gettito futuro fiscale, degli organismi nazionali di pianificazione economica (P.E.), per pianificare le fasi dello sviluppo produttivo, economico e sociale futuro.

Sarà compito anche della sezione 7), fare la compensazione generale tra entrate delle regioni e per l'investimento, con le entrate da devolvere ad organismi regionali da sviluppare nella loro struttura imprenditoriale e commerciale, nonché turistica.

Art. 421

Sezione 8) - Servizi semplici e complessi del controllore e dell'investigatore fiscale. Importante è l'organizzazione dei servizi semplici e complessi del controllore fiscale e dello investigatore fiscale a livello nazionale e regionale.

Per cui ogni ufficio interregionale

dirama le opportune direttive per la organizzazione di servizi semplici che interessano la struttura nazionale e ancor più dei servizi complessi che interessano la struttura nazionale e quella regionale, in quanto tali servizi sono svolti congiuntamente da operatori regionali e nazionali nella ultima ipotesi indicata.

Importante sarà la previsione dell'operatività dei servizi da espletare all'estero, che dovranno essere disciplinati particolarmente nei collegamenti tra investigatori fiscali e controllori, nei vari punti di vendita e fornitura delle merci e dei servizi.

Art. 422

Sezione ~~Rivixiana~~ 9) - Sperimentazione dei sistemi di accertamento. La sperimentazione dei sistemi di accertamento fiscale nazionale, è compiuta in modo autonomo e congiunto con quella svolta dagli uffici regionali del controllore fiscale.

La sperimentazione autonoma è quella che riguarda i sistemi di accertamento dei redditi degli organismi produttivi privati e pubblici nazionali.

Essa mira ad aumentare l'efficienza dell'accertamento nelle sue modalità concrete e nei supi strumenti tecnici.

Mira anche a medio e lungo termine, ~~xxxxxxxxxxxxxxxx~~ ~~xxxx~~ a trovare sistemi che facciano diminuire il fenomeno dell'evasione fiscale, prevedendo sistemi di accertamento che rilevinno con maggiore precisione i vari elementi del reddito positivi e negativi.

Art. X 423

La sperimentazione nazionale integrata con quella regionale.

La sezione 9) dell'UFIR - Area del controllore fiscale, adotta dei criteri di sperimentazione che tendano ad azioni contemporanee e congiunte tra operatori nazionali e regionali, degli uffici regionali del controllore fiscale delle regioni del ~~settore~~ settore nazionale di decentramento.

Tale sperimentazione congiunta ha lo scopo di impiegare sistemi di accertamento dei redditi di operatori economici nazionali, che sono organi sempre collegati con la nuova struttura di accertamento dei redditi regionale; per i numerosi contatti che le imprese nazionali e gli operatori economici nazionali, hanno con gli operatori regionali ed anche provinciali.

La sperimentazione congiunta, come negli altri casi, è compiuta e gestita da ciascun ufficio interregionale del controllore fiscale.

Art. 424

Espansione delle esperienze nei sistemi di accertamento di altre regioni. Le esperienze relative a nuovi sistemi di accertamento dei redditi, possono essere estese previ accordi tra uffici regionali del controllore fiscale, a ordinamenti regionali diversi, direttamente con la sperimentazione integrata; che estende automaticamente i risultati acquisiti, agli organi interessati dalla sperimentazione, e indirettamente attraverso la concordata estensione del sistema di accertamento a situazioni produttive di reddito che abbiano caratteristiche simili a quelle che sono state oggetto della sperimentazione.

MINISTERO DELLE FINANZE

COMPARTI DEL MINISTERO DELLE FINANZE.

Art. 425

Organizzazione. I comparti del Ministero delle finanze sono quattro e assumono la denominazione di:

- a) - Dipartimento delle entrate, delle dogane e delle imposte indirette;
- b) - dipartimento del territorio;
- c) - dipartimento di coordinamento interregionale del funzionamento delle commissioni tributarie di 2° grado e dei ricorsi in Cassazione.
- d) - Direzione generale degli affari generali e del personale.

Direzioni generali del primo comparto.

Art. 426

Denominazioni. Le direzioni generali del primo comparto assumono le seguenti denominazioni:

- a) - 1^ direzione generale decentramento fiscale.
- b) - 2^ direzione generale finanze - procedure ed organizzazione dell'accertamento fiscale dei redditi ed esazione delle imposte, tasse e tributi doganali da contribuenti nazionali.
- c) - 3^ direzione generale controllo dell'efficienza dei servizi e della correttezza dei controllori ed investigatori fiscali, della struttura nazionale del centro Italia e coordinamento nazionale.
- d) - 4^ direzione generale ~~dell'attività~~ rendicontazione delle attività svolte dalle direzioni generali del primo comparto e degli altri comparti.
- e) - 5^ direzione generale valutazione delle attività di accertamento dei redditi e di funzionamento degli uffici del Ministero delle finanze e coordinamento nazionale.

Art. 427

Aree nazionali delle direzioni generali del primo comparto.  
Ogni direzione generale del I° comparto del Ministero delle Finanze è divisa in tre aree operative:

- 1) - Area del settore di decentramento nazionale nord Italia.
- 2) - Area del settore di decentramento nazionale centro Italia.
- 3) - Area del settore di decentramento nazionale sud Italia.

Art. 428

Regioni comprese nelle aree dei settori nazionali. Le regioni comprese nella prima area nord Italia, sono le seguenti:  
Veneto - Friuli - Trentino - Emilia - Lombardia - Piemonte - Val d'Aosta.

- Le regioni comprese nella seconda area nazionale centro Italia, sono: Toscana, Liguria, Umbria, Marche, Lazio, Abruzzi.
- Le regioni comprese nella 3<sup>a</sup> area nazionale sud Italia sono: Molise, Puglia, Basilicata, Calabria, Campania, Sicilia, Sardegna.

Art. 429

Funzioni della prima e della terza area nazionale. Le funzioni della prima e della terza area nazionale delle direzioni generali del primo comparto, sono quelle di permettere il coordinamento nazionale, delle attività degli uffici finanziari interregionali (UFIR) di Milano e di Napoli, con quelle svolte dall'area nazionale centro Italia.

Tale coordinamento avviene con le intese di pianificazione e di soluzione della attività relative, tra i dirigenti le tre aree e gli UFIR dei settori nazionali di decentramento del nord e del sud Italia.

Art. 430

Funzioni dell'area nazionale <sup>centro</sup> ~~nord~~ Italia. Le funzioni dell'area nazionale centro Italia di ciascuna direzione generale, sono quelle proprie di ciascun UFIR per il coordinamento corrispondente.

La 2<sup>a</sup> area ha inoltre le funzioni di coordinamento nazionale della attività, attraverso le intese e i collegamenti con le altre 2 aree nord e sud Italia.

Art. 431

Personale degli UFIR di Milano e Napoli e delle regioni di tali settori nazionali, che operano nelle aree delle direzioni generali.  
Al fine di ottenere un sistema organizzato funzionalmente ed ope-

rativo, in grado di agire simultaneamente in modo sincrono in tutti gli organi dell'amministrazione finanziaria nazionale, soprattutto negli organi di coordinamento nazionale, le aree delle direzioni generali dei comparti del Ministero delle finanze, sono formate con personale pubblico e privato dell'amministrazione statale centrale e ~~periferica~~ con personale pubblico e privato degli UFIR comparti corrispondenti.

Per tale personale sono organizzati dei periodi di permanenza nella sede centrale delle aree delle direzioni generali, al fine di apportare sistemi o criteri organizzativi delle periferie nazionali; e quindi di permettere una gestione dell'attività finanziaria, più vicina alle esigenze degli organi di coordinamento nazionale, quali sono gli UFIR e alle esigenze dei sottomucchi nazionali ubicati presso gli UFR e degli UFR stessi, nonché degli UFP; che potranno mantenere questa organizzazione decentrata ma collegata con l'organo di coordinamento nazionale.

Questa organizzazione potrà essere mantenuta anche con l'ordinamento regionale che sarà varato con le conseguenziali modifiche della costituzione.

## 1° CBMPARTO DEL MINISTERO DELLE FINANZE

### DIPARTIMENTO DELLE ENTRATE, DELLE DOGANE E DELLE IMPOSTE INDIRECTE

#### 1) - ORDINAMENTO ORGANIZZATIVO INTERREGIONALE

##### 1^ DIREZIONE GENERALE (DG) - DECENTRAMENTO FISCALE

#### Art. 432

Decentramento fiscale. Entro 3 anni dall'entrata in vigore della presente legge, l'area del settore nazionale centro Italia della direzione generale (DG) decentramento fiscale del Ministero delle finanze, trasmette i piani del decentramento fiscale alla direzione generale finanze (DGF), al fine di far trattenere la quota pari a 1/3 del 70 per cento dell'imposizione fiscale derivante da dipendenti pubblici e privati e da operatori economici privati dei vari livelli.

Gli altri 2/3 vengono devoluti agli UFIR di Milano e Napoli, per la distribuzione agli UFR, secondo la competenza stabilita da accordi interregionali.

Dal 3° anno fino al 7° secondo i piani di sviluppo regionali, gli uffici delle regioni del centro Italia, acquisiscono autonomamente l'imposizione occorrente per ciascuna regione, con progressione del 25 per cento annuo, secondo i piani di sviluppo regionali.

Al termine del 7° anno tutta la quota spettante a ciascun UFR deve essere acquisita autonomamente.

#### Art. 433

Federalismo fiscale. Dal 7° anno o prima di tale termine, secondo il giudizio delle forze politiche, vanno effettuate le modifiche alla costituzione, per far sì che gli UFR diventino UFR degli enti autonomi regionali e acquisiscano come organi regionali, l'imposizione fiscale nella misura indicata negli articoli precedenti.

#### Art. 434

Impiego del 30 per cento dell'imposizione. Il 30 per cento della imposizione che non viene ripartita tra gli UFIR e quindi tra gli UFR, anche dopo la modifica della costituzione, che attribuisce alle regioni il potere di imporre tributi per tutti gli operatori economici pubblici e privati, dipendenti e autonomi; viene trattenuta dalla area nazionale della direzione generale 2<sup>a</sup> - procedure ed organizzazione dell'accertamento fiscale, secondo i piani della 1<sup>a</sup> DG decentramento fiscale.

Questa quota di imposizione viene ottenuta con le devoluzioni da parte degli UFIR, dopo il 7° anno dall'entrata in vigore della presente legge.

Prima di tale data e dal 3° anni corrisponde alla quota non ripartita e non consegnata agli UFIR di Milano e Napoli, e che sia necessaria per le spese di coordinamento nazionale.

#### Art. 435

Le spese di coordinamento nazionale. La 1<sup>a</sup> DG decentramento fiscale area centro Italia, attraverso le aree nazionali nord e sud Italia, coordina i piani di sviluppo economico e produttivo interregionali dei settori nord e sud Italia, che stabiliscono le priorità di investimenti produttivi di tali aree geografiche, per quanto concerne la struttura produttiva nazionale.